



**Comune di Piacenza
IL SINDACO**

Ordinanza n. 510 del 20/10/2020

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE. CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL COVID 19 NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI, NEI
CENTRI DIURNI PER ANZIANI E DISABILI E NELLA ASSISTENZA DOMICILIARE**

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- l'art. 54, comma 4, del TUEL;
- il DPCM del 13 ottobre 2020 nel testo parzialmente modificato con DPCM in data 18 ottobre 2020;
- la nota inviata in data 15 ottobre 2020 (P.G. 0110083) dal Responsabile della Task Force provinciale interistituzionale costituita dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in data 08/06/2020 in attuazione della DGR n. 406 del 27 aprile 2020 "Piano di contrasto dalla diffusione del Covid 19 all'interno di strutture per anziani e disabili";

DATO ATTO CHE il quadro epidemiologico attuale rende necessario adottare iniziative volte ad assicurare maggiore tutela a persone che versano in condizione di particolare fragilità;

PRECISATO CHE i contenuti della presente Ordinanza sono stati anticipati alla Prefettura della provincia di Piacenza;

ORDINA

per tutto il periodo di emergenza sanitaria da COVID – 19 nelle strutture residenziali per anziani, nei centri diurni per anziani e disabili e nella assistenza domiciliare, sono applicate le misure di seguito specificate:

1) strutture residenziali per anziani:

- nei casi in cui le condizioni di salute psico – fisica lo consentano gli ospiti sono tenuti al regolare utilizzo delle mascherine protettive soprattutto nelle aree comuni;
- il contatto con i familiari e/o con le persone di riferimento deve essere garantito ed agevolato dalla struttura attraverso l'utilizzo di video chiamate o attraverso altre soluzioni individuate a seconda dei casi;
- la Direzione della struttura o il responsabile sanitario della stessa potranno consentire le visite dei parenti solo in caso di fine vita oppure nei casi di estrema necessità (come ad esempio nel caso in cui sia accertato un eccessivo scompensamento dell'ospite derivante dalla impossibilità di relazionarsi di persona con i familiari, che ne metta in pericolo il benessere psichico). In questi casi i parenti autorizzati ad accedere alla struttura dovranno rispettare le norme igieniche e comportamentali previste dalle norme vigenti (utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e rispetto del distanziamento);

- le strutture non devono consentire le visite agli ospiti di struttura risultati positivi al COVID o in isolamento, fatte salve le situazioni di fine vita. In questo caso il visitatore dovrà indossare anche visiera/occhiali e cuffia;
- non è consentito l'accesso in struttura di visitatori esterni nel caso in cui nella stessa vi siano presenti casi positivi;
- sino a diversa disposizione, sono sospese le attività ricreative che comportino l'ingresso alla struttura di personale esterno e di volontari.

2) centri diurni per anziani e disabili:

- gli ospiti, nei casi in cui le condizioni di salute psico – fisica lo consentano, devono utilizzare le mascherine protettive soprattutto nelle aree comuni;
- è compito del centro mantenere una stabile relazione con la famiglia per monitorare qualsiasi sintomo che possa far sospettare una infezione in atto con coinvolgimento immediato del Medico di Medicina Generale ed evitando la frequenza del centro fino alla completa soluzione dei sintomi o dopo tampone negativo;
- nella fase di trasporto gli utenti, nel rispetto della normativa vigente, dovranno sempre indossare i dispositivi di protezione individuale e dovranno essere accomodati rispettando le regole sul distanziamento interpersonale.
- Non sarà consentita fino a diverse indicazioni la frequenza a più centri.

Il personale delle strutture residenziali per anziani, dei centri diurni per anziani e disabili e quello impiegato nella assistenza domiciliare dovrà attenersi scrupolosamente alle regole di seguito specificate:

- garantire elevata attenzione al rispetto delle norme igieniche e comportamentali che riducono il rischio di infezione sia durante l'attività lavorativa che durante la vita di relazione con particolare attenzione all'uso costante dei dispositivi di protezione individuale ed al distanziamento;
- utilizzare la mascherina FFP2 durante le attività assistenziali che prevedono un contatto ravvicinato con gli ospiti, soprattutto nel caso in cui questi ultimi non riescano ad utilizzare la mascherina protettiva a causa delle condizioni di salute psico – fisica.

RENDE NOTO

La violazione della presente ordinanza implica l'applicazione dell'art. 650 del codice penale.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla adozione, al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna.

In alternativa, nel termine di 120 gg. dalla adozione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DISPONE

La presente ordinanza ha validità immediata e la stessa è vincolante per tutto il periodo di emergenza sanitaria, salvo eventuali successive modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie.

DISPONE

La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Piacenza e immediatamente trasmessa:

- ai Servizi sociali del comune di Piacenza per l'inoltro alle strutture/centri operanti sul territorio comunale;
- alla Polizia Municipale.

Piacenza, lì 20/10/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
BARBIERI PATRIZIA
con firma digitale**